CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 12 del 20 gennaio 2021

Riunione del 10 dicembre 2020

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Componenti	Avv. Fabio Gullotta (relatore)
	Avv. Aniello Merone

CFA 6.20.21 – Appello del tesserato – omissis- avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale Federale con C.U. -omissis- affisso in data -omissis-.

La C.F.A.

OSSERVA

Con reclamo ex art. 42 R. Giur., il tesserato (allenatore) -omissis- impugnava la decisione resa in data 16/11/2020 dal Tribunale Federale che lo aveva condannato alla sospensione da ogni attività federale per mesi dodici.
Alla base del procedimento vi era una querela in data 26 luglio 2019 con cui i genitori dell'atleta minorenne -omissis- avevano accusato l'incolpato di comportamenti riconducibili a molestie nei confronti della ragazza, il cui grave turbamento avrebbe anche comportato notevoli insuccessi scolastici.
L'incolpato negava recisamente l'assunto ed anzi sosteneva la strumentalità dell'atto di querela, che poneva in relazione con la successiva lettera (datata 26/08/2019) indirizzata dai genitori dell'atleta alla società di appartenenza per la costituzione in mora ex articolo 64 del R. Giur., seguita dall'istanza di scioglimento del vincolo ex artt..34 e 35 R.A.T. (inoltrata il 20/09/2019) ove si ravvisavano i "gravi motivi" proprio nelle condotte attribuite allo -omissis-
Ad avviso dell'appellante, l'atto di querela sarebbe stato un mero espediente preordinato ad ottenere lo scioglimento del vincolo sportivo senza oneri; a tal fine egli deduceva - senza però produrre copia del relativo provvedimento causa la rallentata capacità operativa delle cancellerie giudiziarie dovuta alla nota pandemia - che la querela stessa era stata archiviata dall'A.G. penale.
Nelle more del presente giudizio d'appello - acquisiti gli atti del procedimento penale allegati finalmente dalla difesa dello -omissis- che, per poterli produrre, chiedeva ed otteneva la sospensione del termine di cui all'art. 43 n. 2 R. Giur. - emergeva come, dopo l'archiviazione disposta dal P.M. e sull'opposizione dei querelanti, il G.I.P. investito del reclamo, ritenuti insussistenti i presupposti per l'incriminazione, avesse definitivamente disposto l'archiviazione.
Naturalmente non è evocabile in dubbio la diversità del giudizio penale rispetto al procedimento disciplinare che si svolge in ambito sportivo, essendo diverse le finalità e le norme di condotta che assumono rilevanza nei rispettivi Ordinamenti.

Tale diversità, tra l'altro, è scolpita anche nel provvedimento assolutorio del Giudice delle Indagini Preliminari che nel pronunciare l'archiviazione definitiva in data 17 dicembre 2020 (decisione in atti) teneva "ferme le eventuali verifiche che si riterranno nelle sedi interne della regolamentazione sportiva di settore e come potenzialmente ascrivibili all'indagato".
Oggi pertanto questa Commissione non è vincolata in alcun modo dalla valutazione espressa dal giudice penale sulla condotta dello -omissis-, potendosi considerare definitivamente accertata esclusivamente la mancanza di rilevanza penale, restando però impregiudicata la valutazione disciplinare della condotta nell'ambito sportivo.
È costante giurisprudenza di entrambi gli Ordinamenti che condotte non penalmente illecite possano essere sanzionate in seno all'Ordinamento sportivo di appartenenza che giudica con norme e criteri di giudizio necessariamente difformi.
Premessa doverosamente la piena libertà valutativa di questo giudice, si rende ora necessaria l'analisi scrupolosa delle condotte contestate per verificare se queste abbiano in concreto recato nocumento alla giovane atleta e siano o meno in conflitto con i comportamenti di specchiata correttezza pretesi dall'etica e dai regolamenti sportivi.
In primo grado il Tribunale ha assunto la propria decisione sulla base di un unico episodio di contatto fisico, avvenuto a dicembre del 2018, oltre che su alcuni messaggi scambiati tra l'atleta e l'allenatore nel corso del loro, a lungo condiviso, percorso sportivo.
La difesa dello -omissis- ha posto in rilievo come un occasionale e sporadico contatto fisico, peraltro trasparentemente ammesso dall'allenatore, in seno ad un contesto sportivo, non possa configurare un caso di "molestie" in grado di turbare la minore sia nello svolgimento della pratica sportiva che nello sviluppo della propria personalità.
Del resto viene evidenziato dallo -omissis- come l'episodio incriminato, non inusuale nel rapporto allenatore - atleta, non avesse creato alcun turbamento o sospetto nella giovane ragazza e nei suoi genitori.
Per quanto concerneva i messaggi incriminati, la difesa dello -omissis- osservava come essi, estrapolati e isolati dal contesto in cui erano inseriti, finivano col perdere il loro autentico significato.
Lo -omissis- osservava come i messaggi fossero assolutamente normali in un rapporto tra allenatore ed atleta e l'informalità che li ispirava serviva a creare un rapporto più forte con la giovane proprio per aiutarla nel proprio percorso di crescita personale ed agonistica.
Al riguardo lo -omissis- ricordava come egli aveva sempre operato anche sotto la guida di uno psicologo con cui aveva anche organizzato degli incontri con gli atleti proprio per raggiungere i risultati di pieno sviluppo della loro personalità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente sottolineato che per più stagioni il sig. -omissis- aveva allenato la minore -omissis-, ricevendo attestati di stima e fiducia sia dalla minore che dai genitori.

Tanta era la stima per l'allenatore che quando questi cambiò società, passando dalla -omissis- alla -omissis-, -omissis- seguì lo -omissis- nel cambio di società sportiva.
I messaggi scambiati con -omissis- - risalenti al 2017 e 2018 - non avevano dunque avuto alcuna negativa valutazione né da parte di -omissis- stessa né da parte dei genitori, tanto che il cambio di società avvenne dopo i messaggi contestati.
Il tenore di questi messaggi sarà valutato più analiticamente in seguito per poterlo meglio apprezzare nello specifico.
Quello che qui rileva è il clima di piena fiducia e collaborazione dei genitori di -omissis- e dell'atleta stessa con il proprio allenatore.
La contestazione più rilevante mossa allo -omissis- è rappresentata da un conttato fisico inappropriato (una "pacca" sul sedere) intervenuto con l'atleta nel contesto di una partita svoltasi in data 2 dicembre 2018.
La Corte, pur trattandosi di condotta in sé censurabile, ritiene però che l'episodio vada valutato con adeguata ponderatezza.
Il gesto si è consumato nel clima sportivo di un incontro, contesto in cui una certa esuberanza ben può essere compresa.
Certamente il contato era privo di connotazioni sessuali ma rappresentava un mero gesto di incoraggiamento nel contesto agonistico in cui si è verificato.
A tale non ortodossa condotta deve essere attribuito di volta in volta il giusto peso, analizzando le modalità e il contesto in cui la condotta si svolge.
Si deve notare che neppure i sig.ri. -omissis- avevano attribuito particolare negativa valutazione della condotta tanto che, a pochi giorni di distanza, non avevano esitato a consentire alla figlia -omissis- di partecipare al ritiro previsto per le festività natalizie in Val S., con pernotto esterno per più notti e con lo -omissis- come allenatore ed accompagnatore.
Questo attestato di fiducia e perdurante stima nei confronti dell'allenatore confligge indubitabilmente con le turbative poi lamentate in occasione della richiesta di scioglimento del vincolo tesserativo, basata su gravi motivi invocati per la prima volta a quasi otto mesi di distanza dal fatto.
Del resto l'episodio è unico e, pur essendo certamente condannabile e inappropriato, deve essere valutato anche con riguardo al lungo positivo percorso sportivo che -omissis- ha compiuto con il proprio allenatore.
Si badi bene che questa Corte intende condannare con la massima fermezza e dunque scoraggiare qualsivoglia rapporto di intimità inadeguato tra gli allenatori e i loro atleti.
La giurisprudenza della Corte sul punto è ed intende restare granitica.
E però ugualmente doveroso riconoscere il giusto rispetto a chi proprio con questi giovani atleti ha operato per anni con grande passione:" Hai occhi solo per la pallavolo e vivi solo per quello" gli scrive proprio -omissis-, a mo' di rimprovero, in un messaggio del 17/04/2018, ore 14:51.
Il rimprovero è rivolto affettuosamente ed in realtà si dimostra un complimento per il suo apprezzato lavoro.
Non risponde quindi a giustizia incrinare l'immagine ed il decoro di un allenatore per una singola condotta, seppur inadeguata, che costituisce però un accadimento assolutamente sporadico e occasionale che non ha turbato nessuno degli atleti o dei genitori presenti.

Anche i lunghi anni di lavoro con la giovane atleta debbono essere attentamente valutati, così come la lunga ed onorata carriera dell'allenatore il cui operato mai è stato in precedenza elevato a sospetto.
A ciò va aggiunta la trasparenza della condotta processuale dello -omissis-: non ha mai negato l'accadimento ma lo ha ammesso pacificamente chiedendo che venisse però esaminato alla luce del contesto sportivo in cui si inseriva.
Di più, la testimonianza resa in sede penale dall'atleta F. V. (-omissis-) ed acquisita agli atti di questo processo, riferisce della correttezza dell'operato dello -omissis- e dell'assoluta normalità della sua condotta da tutti accettata.
Riferisce anche di aver letto insieme a sua mamma i messaggi inviati dall'allenatore a -omissis-.
I messaggi le erano stai "girati "da suo papà cui il sig. -omissis- li aveva in precedenza inviati.
In realtà né lei né la madre avevano valutato come "eccessivi, fuori luogo o preoccupanti" i messaggi scambiati.
Riferiva inoltre di aver accettato passaggi in macchina e che i comportamenti tenuti erano stati perfettamente normali: mai nessun interesse per le ragazze che debordasse dal suo compito di allenatore.
Similmente altra atleta sentita nel procedimento penale, A. V. (-omissis-) riferisce di non aver mai riscontrato alcun interesse dell'allenatore nei confronti delle atlete che non fosse professionale.
Venendo poi all'esame dei messaggi contestati si deve procedere ad un loro analitico esame senza perdere di vista le date e gli orari in cui sono avvenuti gli invii.
Analizzati uno ad uno gli screenshot invocati quali prova a carico dell'allenatore nulla è dato rinvenire in alcuno di essi che esuli dalla normalità.
Anche in questo caso la Corte non vuole incoraggiare in alcun modo lo scambio di messaggi intimi o suggestivi tra gli allenatori ed i giovani atleti che anzi ritiene di dover condannare e con la massima fermezza.
È però un fatto che una corretta libertà espressiva ed affettiva deve ben essere accordata agli allenatori che sono chiamati a svolgere un compito assai delicato: raggiungere l'animo degli atleti ed ottenerne la piena fiducia.
Non può ritenersi inadeguato tout court un modello comunicativo sol perché faccia uso di espressioni giovanilistiche ovvero emoticon: questi infatti appartengono al modo di comunicare proprio dei i giovani e possono rivelarsi utili allo scopo.
È proprio con i giovani o giovanissimi che gli allenatori debbono necessariamente instaurare un valido rapporto comunicativo ed interpersonale.
Pretendere sempre e comunque un algido distacco rischierebbe di creare un muro di incomunicabilità con i ragazzi che verrebbero allontanati dallo sport anziché esserne attratti.
I giovani con i propri allenatori debbono potersi aprire con fiducia e serenità raggiungendo, e questo non può certamente essere un male, un rapporto di comunicazione profondo.
Sono talvolta proprio gli allenatori che riescono a raggiungere l'animo degli atleti laddove i genitori non riescono a tanto.

Sia ben chiaro che questo rapporto non può e non deve mai raggiungere livelli di intimità inammissibili, arrivando a creare suggestioni e/o anche solo sfumature di tipo sentimentale che andrebbero condannate con fermezza.
L'adeguatezza e l'opportunità delle espressioni utilizzate dall'allenatore debbono necessariamente essere valutate di volta in volta e senza aprioristici pregiudizi.
Nel caso di specie, nessuno dei messaggi risulta inadeguato o censurabile.
Inadeguata appare invece la modalità con cui i messaggi stessi sono stati elevati a sospetto.
Presi singolarmente e decontestualizzati possono far nascere dubbi che però vengono fugati serenamente alla luce del più ampio contesto in cui i messaggi si inseriscono.
È un fatto documentato che non ci sono messaggi in orari notturni ma sono tutti in orari accettabilissimi e di tenore non ambiguo.
Non emerge nulla di realmente sconveniente ma solo, in rare occasioni, incoraggiamenti magari un po' troppo esuberanti, tesi però al rinforzo della fiducia in sé dell'atleta.
Alcuni messaggi mettono, a ben vedere, in risalto il positivo lavoro svolto dello -omissis-.
In più occasioni questi invita -omissis- allo studio (ad es. messaggio del 17/1/2019 ore 14:03).
In un messaggio precedente (27/05/2018 ore 20:17) le scrive: "Ciao -omissis- scusami se mi permetto…volevo solo ricordarti come detto ieri la scuola…fai il tuo così nessuno ti potrà mai dire nulla…"
Appare difficile mettere in relazione gli insuccessi scolastici di -omissis- con la condotta dello -omissis- che l'ha, in realtà, costantemente incoraggiata allo studio anche in sintonia con la mamma della ragazza.
Del resto la stessa -omissis- tributa un attestato di grande stima allo -omissis- (messaggio del 8/07/2018 ore 13.55):" È anche grazie a te che ho fatto quello che ho fatto. Grazie di tutto"
Ancora assume rilevanza a giudizio di questa Commissione lo scrupolo professionale dello -omissis- che per più proficuamente comunicare con i giovani atleti si è avvalso delle competenze di uno psicologo che ha partecipato attivamente anche ai colloqui con gli atleti.
Sgombrando il campo da mere congetture e guardando i fatti nella loro obbiettività non è dato riscontrare alcunché di anomalo nella condotta dello -omissis-.
Da ultimo, due ulteriori critiche mosse all'operato dello -omissis- non meritano considerazione.
I genitori di -omissis- hanno censurato il comportamento dell'allenatore per avere stabilito un incontro in palestra con -omissis-.
L'incontro, confermato dallo -omissis-, nulla presentava invero di equivoco: era stato fissato nella palestra M. 30 minuti prima di una seduta di allenamento per discutere di problemi tecnici. In palestra c'era, come sempre, il vice allenatore M. C. che preparava la struttura per l'allenamento.
Nulla si ravvede quindi nulla che esuli dal normale rapporto allenatore-atleta.
Neppure appare sconveniente l'episodio invocato dagli -omissis- ,secondo cui lo -omissis-, in seno ad un ritiro organizzato a S. in Val S. nel 2018, avrebbe

abbandonato le ragazze l'ultima sera comunicando solo a tarda ora la sua non prevista partenza.
La difesa dello -omissis- evidenzia infatti, non senza ragione, che il ritiro cui i genitori di -omissis- avevano mandato la figlia si teneva nelle vacanze natalizie immediatamente successive all'episodio del presunto palpeggiamento (risalente ad incontro disputatosi il 2/12/2018).
In realtà è poi stato dimostrato per tabulas (doc. 3 delle memorie difensiva di primo grado) che l'abbandono del ritiro da parte dello -omissis- era stato giustificato dal non previsto anticipo di una partita di A/2 in località C. M. e che i genitori erano stati avvertiti alle ore 13.31 dello stesso giorno, non già alle 23, come contestato allo -omissis-.
Le ragazze si sono comunque potute allenare con altro tecnico di fiducia dello stesso-omissis-, con possibilità di anticipare il rientro la sera ovvero tornare il mattino successivo dopo un ultimo pernottamento.
Si tratta di modesto problema organizzativo peraltro risolto in modo adeguato e senza inconvenienti di sorta.
Stante quanto precede, ritiene questa Commissione che, sebbene la condotta dell'incolpato meriti censura per le ragioni e nei limiti di cui alla parte motiva, la sanzione irrogata in primo grado vada ridotta ad equità, come da dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la pena inflitta alla sanzione della deplorazione.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso il 20 gennaio 2021